



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 172 del 01/07/2013 - 04/07/2013 Udienza pubblica del 21/05/2013
Massima n.1:	Titolo Straniero - Norme della Provincia di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti - Assegno di cura - Necessario possesso della titolarità della carta di soggiorno - Assenza di coordinamento tra il requisito richiesto e la situazione di bisogno della persona non autosufficiente - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. Testo E' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 della Cost. l'articolo 9, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione dell'assegno di cura agli stranieri legalmente residenti nella Provincia autonoma di Trento e ne limita l'erogabilità ai soli soggetti in possesso di tale ulteriore titolo legittimante cioè della carta di soggiorno (art. 9, comma 1) che è stata sostituita, a far data dal 2007, con il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (vedi, per tutte: sentenza n. 40 del 2013) con esclusione dal novero dei fruitori della provvidenza degli stranieri extracomunitari anch'essi in situazione di bisogno. La norma censurata, infatti, discrimina immotivatamente, ai fini della possibilità di accesso al beneficio dell'assegno di cura, fra stranieri extracomunitari in possesso del requisito prescritto e cioè della carta di soggiorno e stranieri non in possesso di tale ulteriore titolo presumendo in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un permesso per soggiornanti di lungo periodo - in



	quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni - versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch'essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possono vantare analogo titolo legittimante.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge della provincia Trento 24/07/2012 n. 15 art. 9 co. 1 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 117 co. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 25
Massima n.2	Titolo Straniero - Norme della Provincia di Trento - Tutela delle persone non autosufficienti - Assegno di cura - Necessario possesso del requisito della residenza da almeno tre anni continuativi nel territorio provinciale - Mancanza di correlazione tra il requisito richiesto e la situazione di bisogno della persona non autosufficiente - Violazione del canone di ragionevolezza - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. Testo E' costituzionalmente illegittimo per violazione all'art. 3 della Costituzione con riferimento al canone della ragionevolezza l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), limitatamente alle parole «da almeno tre anni continuativi» poiché subordina l'attribuibilità dell'assegno di cura erogato dalla Provincia in favore di cittadini italiani, cittadini comunitari, apolidi e stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, fra l'altro, al requisito della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi. Invero, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale - se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili (da ultimo sentenza n. 133 del 2013) e che quello della residenza costituisce «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005) -che la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto l'introduzione di regimi differenziati è consentita



	solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria, cioè giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio (sentenze n. 133 e n. 2 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005). Mentre, nella specie, non è dato riscontrare proprio tale ragionevole correlazione tra l'impugnato presupposto di ammissibilità al beneficio (residenza protratta nel tempo) e gli altri peculiari requisiti (situazione di bisogno e di disagio anche economico riferibili direttamente alla persona non autosufficiente in quanto tale), che costituiscono le condizioni di fruibilità della provvidenza in esame. Sicché l'indicata previsione realizza una discriminazione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio legge della provincia Trento 24/07/2012 n. 15 art. 9 co. 1 Parametri costituzionali Costituzione art. 3 Costituzione art. 117 co. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 n. 25

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
 tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
 via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
 U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it